



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 07/10

Aggiornamenti:

Il vademecum delle opere provvisionali di sicurezza

Le opere provvisionali sono quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell'opera compiuta.

Le OPERE PROVVISORIALI , in base al loro utilizzo, possono suddividersi in:

opere di servizio - opere di sicurezza - opere di sostegno

La regione Campania continuando nella lodevole attività di informazione in merito alla sicurezza , mette a disposizione un documento dal titolo "**La vigilanza negli ambienti di lavoro**". Il documento contiene informazioni per la corretta realizzazione delle opere provvisionali di sicurezza e per le opportune verifiche da parte dei coordinatori della sicurezza. Tra le opere provvisionali illustrate nella pubblicazione menzioniamo:

Ponteggi - Andatoie e passerelle - Ponti di sicurezza - Sbarramenti delle aperture - Impalcati sopra i posti di lavoro - Reti anticadute . Si allega per opportuna conoscenza il documento in oggetto.

Vedi allegato 1

Fonte biblus-net - Acca software

Approfondimenti : l'impianto elettrico di cantiere

Segnaliamo sempre a cura della regione Campania un interessante opuscolo relativo alle buone norme per la realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere redatto dall'ing. Antonio Scalzi.

Il documento contiene tutte le informazioni per la corretta realizzazione dell'impianto elettrico e di terra del cantiere e per le opportune verifiche da parte dei coordinatori della sicurezza.

L'autore, ad esempio, chiarisce che nei cantieri è obbligatoria l'installazione esclusivamente di quadri ASC, cioè quadri costituiti da un contenitore in materiale isolante, con all'interno montati e cablati dispositivi di protezione: contro le sovracorrenti - dispositivi di sezionamento e comando - dispositivi di protezione contro i contatti indiretti - prese e spine; ecc. L'impianto di terra deve essere costituito da una corda di rame o di acciaio interrata a non meno di 0,5 m di profondità attorno al cantiere e integrato con dei picchetti.

Gli utilizzatori fissi sono collegati direttamente all'impianto di terra mentre gli utilizzatori mobili alimentati dai quadri di cantiere tramite presa a spina fanno capo direttamente al collegamento a terra dei quadri stessi.

Vedi allegato 2

Fonte biblus-net - Acca software

Disponibili gli atti del convegno ISPEL - "La sicurezza degli impianti elettrici e dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie"

Il 10 maggio scorso, a Napoli, si è svolto il convegno dal titolo "La sicurezza degli impianti elettrici e dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie". Nel corso del Convegno sono state illustrate le disposizioni legislative relative agli impianti elettrici e ai rischi connessi all'uso dei dispositivi medici.

In particolare l'attenzione è stata posta sulla valutazione della sicurezza elettrica (con particolare riguardo agli aspetti e ai rischi delle strutture sanitarie) e sull'individuazione delle principali criticità relative ai rischi per la salute derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature elettriche e dall'utilizzo scorretto dei dispositivi o dall'utilizzo di dispositivi difettosi. Questi gli interventi dei relatori nel corso del convegno: - *Disposizioni legislative ed indicazioni normative relative agli impianti elettrici e ai dispositivi medici*, Giovanni Luca Amicucci ISPEL D.T.S. - *Il monitoraggio continuo dei dispositivi medici*, Giovanni Luca Amicucci, Raffaella Razzano ISPEL D.T.S. - *La compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medici*, Laura Di Lollo, Giovanni Luca Amicucci ISPEL D.T.S. - *La sicurezza elettrica in ospedale*, Fabio Fiamingo, Giovanni Luca Amicucci ISPEL D.T.S. - *La salute e la sicurezza del lavoro nell'uso dei dispositivi medici*, Luigi Monica ISPEL D.T.S.

Vedi allegato sic. 3

Fonte biblus-net - Acca software

Informazioni:

Il lavoratore che tiene una condotta imprudente ed imprevedibile può essere l'unico responsabile in caso di infortunio.

Non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile come l'utilizzo di una attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate. Con la sentenza n. 7267/2010 la stessa Corte di Cassazione, discostandosi da un orientamento consolidato, afferma che "quando la condotta tenuta dai lavoratori è del tutto imprevedibile ed è connotata da assoluta imprudenza, il rischio che ne consegue non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente del lavoratore stesso". La sentenza in questione riguarda l'esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, di aria compressa e di gas metano da eseguirsi nell'ambito dei lavori edili in corso presso un capannone. La società appaltatrice ha subappaltato a due artigiani rispettivamente l'esecuzione dei lavori edili e di installazione dei tubi stessi. Nell'ambito di tale attività uno degli artigiani, avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento in dotazione già impegnato, posizionava, con l'aiuto dell'altro artigiano, un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro e lo stesso, a causa della instabilità del cesto e del suo ribaltamento, cadeva al suolo da un'altezza di circa cinque metri battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite. Dopo la condanna dell'amministratore della società committente, del direttore dei lavori e dei datori di lavoro della ditta appaltatrice, la Corte di Appello assolveva tutti gli imputati. La Corte di Cassazione confermava l'assoluzione e rigettava il ricorso sulla base delle considerazioni esposte preliminarmente.

Vedi allegato 4

Fonte biblus-net - Acca software

La sintesi dei compiti del medico competente

L'AUSL di Verona ha reso disponibile un documento dal titolo "la sintesi dei compiti del medico competente" che illustra compiti e responsabilità del medico competente. Si ricorda che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi nella :

- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria .

Il documento, inoltre, illustra i compiti del medico riguardo specificatamente a:

- cartella sanitaria e di rischio
- informazione ai lavoratori e ai rappresentanti e riunione periodica
- sopralluoghi negli ambienti di lavoro
- sorveglianza sanitaria
- ricorso all'organo di vigilanza
- trasmissione dei dati allo SPISAL e all'ISPESL
- lavoratori esposti a cancerogeni

Vedi allegato sic. 5

Fonte biblus-net - Acca software.

I Chiarimenti di Confindustria sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

A seguito dei quesiti pervenuti da parte di numerose aziende associate, la Confindustria Firenze ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che si occupano della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La sede locale di Confindustria chiarisce che il RLS è una persona eletta o designata per rappresentare le esigenze dei lavoratori nei confronti della direzione aziendale per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è quindi una figura liberamente individuata dai lavoratori dipendenti in tutte le aziende o unità produttive e la sua designazione non costituisce, pertanto, un adempimento obbligatorio posto a carico del datore di lavoro. Nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Qualora in azienda non vi sia nessun lavoratore disposto a ricoprire l'incarico di RLS sarebbe opportuno che tale situazione risulti da un verbale di assemblea sottoscritto da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro. Nelle aziende (o unità produttive) che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.A.) in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno. Dell'esito di tale elezione sarebbe opportuno redigere apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro. Anche nell'ipotesi in cui nessuno dei componenti della RSA intenda assumere l'incarico di RLS, la nomina o la designazione del RLS (come la mancata nomina o designazione) da parte dell'assemblea dei lavoratori dovrebbe risultare da un apposito verbale, che però andrebbe sottoscritto dalla RSA e/o da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro.

Vedi allegato sic. 6

Fonte biblus-net - Acca software

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò . Chiuso in data 01.06.2010